



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sull'indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC)

Valida dal 17 marzo 2020

Stato: 19 giugno 2020

V5
318.713 i CIC

06.20

Premessa

Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha emanato provvedimenti più rigidi per combattere il coronavirus e ha proclamato la «situazione straordinaria».

La presente circolare disciplina l'indennità introdotta il 20 marzo 2020 dal Consiglio federale, con [ordinanza COVID-19 perdita di guadagno](#), in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus.

La cerchia degli aventi diritto all'indennità consta di:

- lavoratori – salariati e indipendenti – che hanno dovuto interrompere la propria attività lucrativa in seguito alla cessazione della custodia dei figli di età inferiore a 12 anni da parte di terzi;
- persone che hanno dovuto interrompere la propria attività lucrativa in seguito a una quarantena prescritta da un medico oppure ordinata da un'autorità;
- lavoratori indipendenti che hanno subito una perdita di guadagno in seguito alla chiusura di strutture secondo [l'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza 2 COVID-19](#);
- lavoratori indipendenti che hanno subito una perdita di guadagno a causa dell'annullamento di una manifestazione in seguito al divieto di svolgere manifestazioni ordinato dalle autorità.

È prevista un'indennità sotto forma di indennità giornaliera, pari all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'interruzione dell'attività lucrativa. A livello organizzativo e procedurale, essa si basa sulla regolamentazione delle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità. Le divergenze sono illustrate nella presente circolare.

Le disposizioni della presente circolare si applicano esclusivamente alla cerchia degli aventi diritto summenzionata. Entrano in vigore il 17 marzo 2020 e hanno una durata di validità limitata a sei mesi.

Premessa alla versione 2

Nella sua seduta del 16 aprile 2020, il Consiglio federale ha deciso di ampliare la cerchia degli aventi diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus.

In seguito a questa decisione vi rientrano quindi anche i genitori di giovani con disabilità fino a 20 anni compiuti, se la scuola speciale che questi ultimi frequentano è stata chiusa e non è dunque possibile garantire la custodia. Questo concerne pure i genitori di giovani che ricevono un supplemento per cure intensive dell'assicurazione invalidità (AI) fino al compimento del 18° anno di età, in caso di chiusura della scuola o del centro d'integrazione che frequentano.

Hanno inoltre diritto all'indennità anche i lavoratori indipendenti che subiscono indirettamente una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti ordinati dal Consiglio federale, sebbene la loro struttura non abbia dovuto chiudere. Affinché la regolamentazione si applichi esclusivamente ai casi di rigore, il diritto sussiste soltanto in caso di conseguimento di un reddito annuo soggetto all'AVS compreso tra 10 000 e 90 000 franchi.

Il 21 marzo 2020, inoltre, il Consiglio federale ha emanato un disciplinamento derogatorio per i Cantoni che si trovano in zone particolarmente a rischio. La presente circolare è stata adeguata di conseguenza.

Inoltre, sono state apportate alcune precisazioni e aggiunte sulla base delle prime esperienze maturate nell'attuazione dell'indennità in oggetto e dei riscontri pervenuti dagli organi esecutivi. Infine, si è proceduto ad alcuni adeguamenti di natura linguistica.

Premessa alla versione 3

Nella sua seduta del 22 aprile 2020, il Consiglio federale ha deciso primi provvedimenti di allentamento, che hanno permesso ad alcune strutture di riaprire dal 27 aprile 2020. Il 29 aprile ha deciso ulteriori allentamenti e definito quali strutture potranno riaprire a partire dall'11 maggio 2020.

Il Consiglio federale ha inoltre deciso di prolungare fino al 16 maggio 2020 il versamento dell'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus a tutti i lavoratori indipendenti che potranno riprendere l'attività lucrativa il 27 aprile o l'11 maggio 2020. In questo modo gli aventi diritto colpiti dalla chiusura di strutture sono equiparati ai cosiddetti casi di rigore, che hanno diritto al pagamento dell'indennità fino al 16 maggio 2020.

Per poter continuare a ricevere l'indennità, i lavoratori indipendenti la cui struttura dovrà restare chiusa anche dopo l'11 maggio 2020 dovranno rivolgersi alla propria cassa di compensazione, per iscritto o per via elettronica. Le casse di compensazione devono informare le persone interessate. Lo stesso vale anche per i lavoratori indipendenti la cui struttura non può riaprire per la mancanza del piano di protezione necessario o a causa di un piano di protezione insufficiente.

L'indennità di perdita di guadagno concessa in caso di cessazione della custodia dei figli da parte di terzi continuerà a essere versata anche dopo l'11 maggio 2020, se i genitori continueranno a non poter esercitare l'attività lucrativa e potranno provarlo. Il diritto sussisterà anche in caso di quarantena ordinata da un'autorità o prescritta da un medico.

Fino a nuovo ordine, le persone il cui diritto deriva dal divieto di svolgere manifestazioni continueranno a ricevere l'indennità per tutta la durata del provvedimento.

La presente circolare è stata adeguata per tenere conto di queste decisioni. Per il resto sono state precisate le basi di calcolo per l'indennità per i lavoratori indipendenti e apportate alcune modifiche redazionali.

Premessa alla versione 4

Il calcolo dell'indennità per le persone impiegate a tempo parziale o in caso di perdita di guadagno parziale in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi ha sollevato alcuni interrogativi tra gli organi esecutivi. A seconda di come è organizzata l'attività lucrativa, possono infatti risultare scarti nella fissazione dell'indennità, poiché il calcolo dell'indennità giornaliera parte dal presupposto di cinque giorni lavorativi. Una persona che svolge la sua attività durante meno di cinque giorni lavorativi può pertanto ritrovarsi con un'indennità inferiore all'80 per cento del reddito dell'attività lucrativa convertito in reddito giornaliero.

In questa nuova versione della circolare si è tenuto conto di questo fatto e si è quindi proceduto a un adeguamento delle modalità di calcolo dell'indennità.

Il nuovo calcolo prevede il versamento dell'80 per cento della perdita di guadagno effettiva sull'intero periodo di riscossione invece dell'80 per cento del reddito dell'attività lucrativa per i singoli giorni di riscossione. Per un esempio di calcolo si rinvia al relativo numero marginale.

Inoltre è stata aggiunta una precisazione concernente l'esercizio del diritto da parte del datore di lavoro.

Premessa alla versione 5

Il 27 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso ulteriori allentamenti e la riapertura di tutte le strutture a partire dal 6 giugno, nel rispetto delle regole d'igiene e di distanziamento sociale previste. Al contempo ha revocato le raccomandazioni per le persone a rischio, il che incide anche sulla custodia di bambini. Dal 22 giugno 2020 saranno inoltre consentite le manifestazioni fino a 1000 persone.

In seguito a questo allentamento il diritto dei lavoratori indipendenti all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus derivante dalla chiusura di strutture si estingue il 5 giugno 2020. Fanno eccezione i lavoratori che non sono in grado di attuare il piano di protezione necessario nella loro struttura e devono dunque tenerla chiusa.

Il diritto derivante dal divieto di svolgere manifestazioni continua per il momento a sussistere, anche se le manifestazioni con un numero contenuto di persone sono nuovamente autorizzate.

Con la riapertura delle scuole l'11 maggio 2020 e la revoca delle raccomandazioni per il gruppo a rischio (custodia di bambini), il diritto all'indennità derivante dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi sussiste al massimo fino al 5 giugno 2020. I genitori per i quali la custodia continua a non poter essere garantita, ad esempio perché l'istituto scolastico prevede ancora limitazioni o la struttura di custodia non ha ancora riaperto, possono esercitare il diritto anche dopo quella data, previa presentazione dei giustificativi del caso.

Nella sua seduta del 19 giugno 2020, il Consiglio federale ha deciso che il diritto alle prestazioni si estinguerà in ogni caso al più tardi il 16 settembre 2020. In deroga all'articolo 24 LPGa, il diritto alle prestazioni potrà quindi essere esercitato soltanto fino a quella data e le richieste pervenute successivamente non potranno più essere prese in considerazione.

La presente circolare è stata adeguata per tenere conto di queste decisioni; le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 06/20.

Indice

Abbreviazioni	9
1. Procedura di richiesta	11
1.1 Esercizio del diritto ed esame della richiesta	11
1.2 Legittimazione all'esercizio del diritto	12
1.2.1 Principio	12
1.3 Dati necessari per la richiesta	12
1.3.1 Per i lavoratori salariati.....	13
1.3.2 Per i lavoratori indipendenti.....	13
2. Cassa di compensazione competente	14
3. Diritto	15
3.1 Condizioni generali.....	15
3.1.1 Salariati.....	15
3.1.2 Lavoratori indipendenti	16
3.1.3 Persone assicurate obbligatoriamente	16
3.2 Condizioni di diritto specifiche	17
3.2.1 Diritto derivante dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi	17
3.2.2 Diritto derivante da una prescrizione di quarantena.....	18
3.2.3 Diritto derivante dal divieto di svolgere manifestazioni	19
3.2.4 Diritto derivante dalla chiusura di strutture	19
3.2.5 Diritto derivante dal disciplinamento per i casi di rigore di lavoratori indipendenti	20
3.3 Sussidiarietà e concorso	20
3.4 Nascita del diritto all'indennità	21
3.5 Estinzione del diritto	22
3.6 Riscossione dell'indennità	23
4. Importo dell'indennità	24
4.1 Principio	24
4.2 Tabelle delle indennità	25
5. Accertamento del reddito precedente la nascita del primo diritto all'indennità	25
5.1 Salariati	25
5.2 Lavoratori indipendenti.....	26

5.3	Aventi diritto che esercitano al contempo un'attività lucrativa dipendente e una indipendente	27
6.	Fissazione e pagamento dell'indennità	27
6.1	Imposizione fiscale dell'indennità e comunicazione alle autorità fiscali	28
6.1.1	Procedura d'imposizione alla fonte.....	29
7.	Contabilità e movimento di fondi	30
8.	Iscrizione nel conto individuale	30
9.	Indennizzo delle casse.....	30
10.	Cessione, pignoramento, restituzione, compensazione, condono dell'obbligo di restituire e ammortamento ..	30
11.	Contributi dovuti all'ordinamento delle IPG.....	31
12.	Organizzazione e contenzioso	31
13.	Entrata in vigore.....	31

Abbreviazioni

AELS	Associazione europea di libero scambio
AI	Assicurazione invalidità
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
cap.	capitolo
CC	Codice civile svizzero (RS 210)
DIPG	Direttive sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e in caso di maternità
DOA	Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI
DR	Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
DTF	Decisioni del Tribunale federale
IPG	Indennità di perdita di guadagno
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LCA	Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione; RS 221.229.1)
LIPG	Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.1)

LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto alle assicurazioni sociali (RS 830.1)
N.	Numero/i marginale/i
Ordinanza 2 COVID-19	Ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (RS 818.101.24)
segg.	seguenti
UE	Unione europea
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali

1. Procedura di richiesta

1.1 Esercizio del diritto ed esame della richiesta

- 1001 Il diritto all'indennità deve essere esercitato dall'avente diritto mediante il modulo «Richiesta di indennità di perdita di guadagno Corona».
- 1002 Ciascun genitore che intende richiedere un'indennità a causa della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi deve presentare una richiesta separata.
- 1003 Una volta ricevuta la richiesta, la cassa di compensazione verifica se l'altro genitore abbia già presentato presso la sua cassa di compensazione una richiesta per la cessazione della custodia dei figli da parte di terzi.
- 1004 La cassa di compensazione verifica se sia stata già presentata una richiesta basata su un'altra condizione di diritto secondo l'[ordinanza COVID-19 perdita di guadagno](#).
- 1005 In caso di concessione dell'indennità a lavoratori salariati, occorre inviare al datore di lavoro una copia della notifica di pagamento.
- 1005.1
05/20 I lavoratori indipendenti che ricevono l'indennità in seguito alla chiusura forzata della loro struttura, che si protrae anche dopo il 16 maggio, devono rivolgersi alla cassa di compensazione competente, per iscritto o per via elettronica. Nella comunicazione vanno indicati i dati seguenti:
- cognome e nome;
 - numero d'assicurato;
 - tipo di struttura;
 - conferma della chiusura della struttura e della mancanza o insufficienza del piano di protezione (autodichiarazione).

1.2 Legittimazione all'esercizio del diritto

1.2.1 Principio

1006
04/20 Il diritto all'indennità va per principio esercitato dall'avente diritto. Se è minorenni ([art. 14 CC](#)) o sotto curatela generale ([art. 398 CC](#)), la richiesta deve essere presentata dal rappresentante legale. In caso di continuazione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro, il diritto può essere esercitato anche da quest'ultimo.

1006.1
05/20 Se esercita direttamente il diritto, il datore di lavoro può presentare un'unica richiesta per tutti i suoi salariati. Questa deve contenere le stesse indicazioni richieste nel modulo ufficiale.

1.3 Dati necessari per la richiesta

1007 Gli aventi diritto devono comprovare le indicazioni fornite.

1008
05/20 Alla richiesta vanno allegati:

- per le persone con compiti di custodia, la prova della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi fornita dalla struttura di custodia (fino al 10 maggio 2020, escluse le scuole dell'infanzia e le scuole);
- per le persone che hanno dovuto interrompere del tutto o in parte lo svolgimento da casa della loro attività lucrativa per occuparsi della custodia dei figli, la prova della perdita di guadagno subita;
- per i genitori di bambini e giovani con disabilità, la prova della chiusura della scuola speciale o del centro d'integrazione frequentato dai figli;
- per i genitori di giovani che ricevono un supplemento per cure intensive dell'AI, la prova del versamento di quest'ultimo;
- per le persone in quarantena, il documento comprovante la prescrizione di quarantena (attestazione medica);
- per le persone interessate dal divieto di svolgere manifestazioni secondo l'[articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza 2 COVID-19](#), la prova delle conseguenze

derivanti dall'annullamento di manifestazioni (contratti, conferme di ingaggi, annunci di manifestazioni).

1.3.1 Per i lavoratori salariati

- 1009 Alla richiesta d'indennità vanno allegati i conteggi salariali dei tre mesi precedenti l'interruzione dell'attività lucrativa e indicati i giorni per i quali è richiesta l'indennità.
- 1009.1
04/20 Le persone che, pur potendo svolgere la loro attività lucrativa da casa, subiscono una perdita di guadagno parziale, devono comprovare quest'ultima mediante una conferma del datore di lavoro.
- 1010
04/20 Dopo la prima richiesta, gli ulteriori giorni di riscossione dell'indennità per la cessazione della custodia dei figli da parte di terzi devono essere indicati mensilmente dall'avente diritto o dal suo datore di lavoro tramite modulo complementare o semplice comunicazione. Non occorre presentare una nuova richiesta.
- 1011 Gli aventi diritto con più datori di lavoro devono inoltrare a una delle casse di compensazione i vari conteggi salariali e le eventuali prove necessarie (v. N. 1008) insieme con il modulo di richiesta.

1.3.2 Per i lavoratori indipendenti

- 1012 Se richiedono l'indennità in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, nella richiesta i lavoratori indipendenti devono indicare alla cassa di compensazione competente i giorni di riscossione.
- 1013
04/20 Dopo la prima richiesta, gli ulteriori giorni di riscossione dell'indennità per la cessazione della custodia dei figli da parte di terzi devono essere indicati dall'avente diritto tramite modulo complementare o semplice comunicazione. Non occorre presentare una nuova richiesta.

1014
04/20 I giorni per i quali è esercitato il diritto all'indennità in base all'adempimento di una condizione di diritto diversa da una quarantena o dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi non devono essere indicati singolarmente. In questi casi vengono pagate 30 o 31 indennità giornaliere al mese.

2. Cassa di compensazione competente

1015 Per la fissazione e il pagamento dell'indennità è competente la cassa di compensazione che ha riscosso i contributi AVS sul reddito determinante per il calcolo dell'indennità. Di conseguenza, per i salariati è competente la cassa di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro, mentre per gli indipendenti è competente quella cui essi pagano i contributi.

1016 Se più casse di compensazione sono competenti per la riscossione dei contributi, poiché una persona esercita diverse attività lucrative, per la fissazione e il pagamento dell'indennità è competente:

- nel caso dei salariati, la cassa di compensazione del datore di lavoro cui è stata inoltrata la prima richiesta;
- nel caso dei lavoratori indipendenti, la cassa di compensazione cui pagano i contributi in qualità di indipendenti.

1017 Se entrambi i genitori richiedono l'indennità a causa della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, è competente la cassa di compensazione che indennizza il primo giorno di riscossione.

1017.1
04/20 Resta competente la cassa di compensazione che ha pagato la prima indennità.

3. Diritto

3.1 Condizioni generali

- 1018 Le condizioni di diritto generali esposte di seguito e quelle specifiche (v. cap. 3.2 segg.) devono essere adempiute cumulativamente.
- 1019 Hanno diritto all'indennità le persone che, al momento dell'interruzione dell'attività lucrativa:
- sono salariate ai sensi dell'[articolo 10 LPGA](#) o
 - sono indipendenti ai sensi dell'[articolo 12 LPGA](#); e
 - sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della LAVS.
- 1020 Il diritto all'indennità non è legato a una determinata età (minima o massima). Se adempiono tutte le condizioni di diritto, anche i minorenni (p. es. apprendisti) o le persone che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento hanno diritto all'indennità.
- 1020.1
06/20 Il diritto all'indennità può nascere fino al 16 settembre 2020 e deve essere esercitato entro quella data. Scaduto questo termine, in deroga all'articolo 24 LPGA si estingue per tutte le pretese.

3.1.1 Salarati

- 1021 La persona assicurata è considerata salariata, se fornisce un lavoro dipendente e per questo percepisce un salario determinante ai sensi della LAVS.
- 1022 Per «salario determinante» di una persona esercitante un'attività lucrativa salariata s'intende per principio qualsiasi retribuzione economicamente riconducibile a un lavoro fornito (v. le [Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG](#)), a prescindere dai motivi prioritari per i quali il lavoro viene fornito (allo scopo di conseguire un reddito, per questioni ideali o per pubblica utilità).

- 1023 Per valutare se la persona assicurata vada considerata salariata, ci si basa di regola sul contratto di lavoro o sulla situazione di diritto del lavoro.

3.1.2 Lavoratori indipendenti

- 1024 Per «lavoratori indipendenti» s'intendono le persone che conseguono un reddito che non costituisce la retribuzione di un lavoro fornito in qualità di salariati.
- 1025 Per i lavoratori indipendenti è determinante il riconoscimento come tali da parte della cassa di compensazione competente. A tal fine è sufficiente che la persona assicurata sia affiliata alla cassa di compensazione in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente.

3.1.3 Persone assicurate obbligatoriamente

- 1026 Conformemente all'[articolo 1a capoverso 1 LAVS](#), sono assicurate per principio tutte le persone fisiche domiciliate in Svizzera, quelle che vi esercitano un'attività lucrativa e i cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di una delle organizzazioni stabilite dal Consiglio federale.
- 1027 Per quanto concerne l'obbligo assicurativo e la qualità d'assicurato a esso connesso, si applicano le disposizioni delle [DOA](#).
- 1028 Secondo le regole dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE/AELS, una persona cui si applica questo accordo è assicurata di regola soltanto in un Paese, nello specifico in quello in cui lavora. Se esercita più attività lucrative in diversi Paesi, compreso quello in cui risiede, la persona in questione è assicurata nel proprio Stato di residenza. Sono previste eccezioni in particolare nel caso di singoli Paesi e per i lavoratori indipendenti. In

casi speciali, per determinare l'assoggettamento assicurativo va fatto riferimento alle [DOA](#).

3.2 Condizioni di diritto specifiche

3.2.1 Diritto derivante dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi

- 1029 Hanno diritto all'indennità i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti che interrompono l'attività lucrativa in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi dovuta ai provvedimenti ordinati dalle autorità secondo l'[ordinanza 2 COVID-19](#).
- 1029.1 Questa disposizione è applicabile per analogia ai genitori di:
04/20
- minorenni che hanno diritto a un supplemento per cure intensive dell'AI e la cui scuola speciale o il cui centro d'integrazione è stato chiuso;
 - giovani fino a 20 anni compiuti che frequentano una scuola speciale chiusa a causa dei provvedimenti ordinati dalle autorità.
- 1029.2 Se l'attività lucrativa può essere svolta da casa (telelavoro),
04/20 si ha diritto all'indennità soltanto se non è più possibile farlo o è stato necessario ridurre il grado d'occupazione in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, con una conseguente perdita di guadagno. Quest'ultima deve essere comprovata (sospensione dell'attività, riduzione del grado d'occupazione).
- 1030 Per «custodia dei figli da parte di terzi» s'intende quella dispensata nelle strutture di custodia collettiva diurna, nelle scuole nell'infanzia o nelle scuole. Il diritto all'indennità sussiste anche quando cessa la custodia dei figli da parte di una persona singola, se questa rientra tra le persone particolarmente a rischio ai sensi dell'[ordinanza 2 COVID-19](#). Sono considerate particolarmente a rischio le persone a partire dai 65 anni e le persone che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa,

diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, indebolimento del sistema immunitario a causa di malattie o terapie, cancro (v. [definizione dell'Ufficio federale della sanità pubblica](#)).

- 1031
04/20 Durante le vacanze scolastiche ufficiali non sussiste alcun diritto all'indennità, se di solito in questo periodo la scuola è chiusa e non è prevista un'offerta di custodia. Questo vale per analogia anche per le scuole speciali e le istituzioni per bambini e giovani con disabilità.
- 1031.1
05/20 Se la frequenza della scuola è possibile soltanto in misura parziale o con limitazioni a causa di restrizioni cantonali, la cessazione della custodia dei figli da parte di terzi sussiste ancora in parte. I genitori devono provarla adeguatamente.
- 1032 Se di solito durante le vacanze scolastiche la custodia è assunta da una persona particolarmente a rischio (v. N. 1030), che per questo motivo non può farlo, si ha diritto all'indennità.
- 1033 I genitori affilianti hanno diritto all'indennità, se hanno accolto gratuitamente e durevolmente gli affiliati per mantenerli ed educarli (v. N. 3310 [DR](#)).
- 1034 Se durante l'attuazione dei provvedimenti l'affiliato torna da uno dei genitori biologici, il diritto dei genitori affilianti si estingue. Se sono adempiute le condizioni necessarie, nasce un nuovo diritto per i genitori biologici.

3.2.2 Diritto derivante da una prescrizione di quarantena

- 1035
04/20 Hanno diritto all'indennità le persone che, pur non essendo direttamente affette dal coronavirus, si trovano in quarantena in quanto hanno avuto contatti con una persona risultata positiva al test o con un caso sospetto, come pure le persone entrate in Svizzera da una regione a

rischio e che sono state messe in quarantena dalle autorità.

- 1036 La quarantena deve essere prescritta da un medico oppure ordinata da un'autorità. L'auto-isolamento non è sufficiente per far nascere il diritto all'indennità.

3.2.3 Diritto derivante dal divieto di svolgere manifestazioni

- 1037 Hanno diritto all'indennità i lavoratori indipendenti che hanno dovuto annullare una manifestazione in seguito al provvedimento di cui all'[articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza 2 COVID-19](#) e hanno quindi subito una perdita di guadagno.
- 1038 Tra le manifestazioni in questione rientrano quelle pubbliche o private, le manifestazioni sportive e le attività associative nel cui quadro l'avente diritto esercita un'attività lucrativa indipendente. Possono quindi aver diritto all'indennità, ad esempio, i musicisti, gli artisti di varietà o gli autori.
- 1039 Inoltre, hanno diritto all'indennità anche i lavoratori indipendenti che, in seguito all'annullamento delle manifestazioni, non hanno potuto fornire i servizi e svolgere i mandati previsti. Vi rientrano ad esempio i fornitori, i montatori di tendoni e di fiere, i tecnici del suono e della luce ecc.
- 1040 Il diritto nasce dal 17 marzo 2020 e sussiste anche dopo il 06/20 16 maggio 2020 o il 6 giugno, per l'intera durata dei provvedimenti ordinati dalle autorità.

3.2.4 Diritto derivante dalla chiusura di strutture

- 1041 Hanno diritto all'indennità i lavoratori indipendenti che 05/20 hanno subito una perdita di guadagno in seguito alla

chiusura delle strutture di cui all'[articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza 2 COVID-19](#), ordinata a livello federale.

Vi rientrano anche i lavoratori indipendenti la cui struttura non può riaprire per la mancanza di un piano di protezione o a causa di un piano di protezione insufficiente.

- 1041.1
04/20 Questa disposizione è applicabile per analogia ai lavoratori indipendenti che hanno subito una perdita di guadagno in seguito a una deroga di cui all'[articolo 7e dell'ordinanza 2 COVID-19](#), ordinata a livello cantonale e approvata dal Consiglio federale per la limitazione o la cessazione delle attività di determinati settori dell'economia.

3.2.5 Diritto derivante dal disciplinamento per i casi di rigore di lavoratori indipendenti

- 1041.2
04/20 Hanno diritto all'indennità i lavoratori indipendenti.
- il cui reddito annuo soggetto all'AVS è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; e
 - la cui struttura non ha dovuto chiudere conformemente all'[articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza 2 COVID-19](#), ma che hanno subito, direttamente o indirettamente, una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti della Confederazione o di provvedimenti derogatori ordinati a livello cantonale e approvati dal Consiglio federale.
- 1041.3
05/20 L'esame del rispetto dei limiti di reddito (10 000 e 90 000 fr.) si basa sul reddito dell'attività lucrativa su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d'acconto) per l'anno 2019. I N. 1065–1068 sono applicabili per analogia.

3.3 Sussidiarietà e concorso

- 1042 L'indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali (in particolare l'indennità per lavoro ridotto) e di assicurazioni secondo la LCA, quali ad esempio l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia.

-
- 1043
04/20 L'indennità è versata in base a una sola condizione di diritto per persona e per giorno di riscossione (cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, prescrizione di quarantena, divieto di svolgere manifestazioni, chiusura di strutture o disciplinamento per i casi di rigore).
- 1044 In caso di cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, due genitori aventi diritto ricevono una sola indennità giornaliera per lo stesso giorno, poiché la custodia può essere ripartita tra di loro.
- 1045
04/20 soppresso
- 1046
04/20 Se un genitore toccato dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi ha già diritto a un'indennità in base a un'altra condizione di diritto (prescrizione di quarantena, chiusura di strutture, divieto di svolgere manifestazioni o disciplinamento per i casi di rigore), l'altro genitore non riceve alcuna indennità per la cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, a condizione che possa essere garantita la custodia dei figli.
- 1047
04/20 Tuttavia, entrambi i genitori possono ricevere un'indennità per lo stesso giorno, se la rispettiva perdita di guadagno è dovuta alla chiusura di strutture, al divieto di svolgere manifestazioni, al disciplinamento per i casi di rigore o a una prescrizione di quarantena.

3.4 Nascita del diritto all'indennità

- 1048 Il diritto all'indennità nasce al più presto il 17 marzo 2020.
- 1049 Per le persone con compiti di custodia, il diritto nasce il quarto giorno successivo all'adempimento delle condizioni di cui all'[articolo 2 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno](#). Il termine d'attesa decorre al più presto dal 16 marzo 2020 (data della chiusura delle scuole a livello nazionale).

- 1050
04/20 Per le persone che si trovano in quarantena, che sono colpite dal divieto di svolgere manifestazioni o dalla chiusura di strutture oppure che beneficiano del nuovo disciplinamento per i casi di rigore, il diritto nasce al momento dell'adempimento di tutte le condizioni di cui all'[articolo 2 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno](#), ma al più presto il 17 marzo 2020.
- 1050.1
04/20 Per le persone colpite da un provvedimento derogatorio ordinato e approvato conformemente all'[articolo 7e dell'ordinanza 2 COVID-19](#), il diritto nasce secondo la decisione del Consiglio federale.

3.5 Estinzione del diritto

- 1051
06/20 Il diritto si estingue al più tardi al momento della revoca dei provvedimenti ordinati dalle autorità o dell'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera oppure al termine del periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente circolare, ovvero il 16 settembre 2020.
- 1052 Il diritto si estingue prima in caso di:
- scioglimento del rapporto di lavoro;
 - cessazione dell'attività lucrativa indipendente;
 - ritorno dell'affiliato da uno dei genitori biologici;
 - decesso del figlio;
 - decesso dell'avente diritto.
- 1052.1
04/20 Il diritto derivante dal disciplinamento per i casi di rigore di lavoratori indipendenti (cap. 3.2.5) è limitato a due mesi dall'entrata in vigore delle relative disposizioni d'ordinanza. Si estingue quindi al più tardi il 16 maggio 2020.
- 1052.2
05/20 Questo vale per analogia per i lavoratori indipendenti la cui struttura può riaprire il 27 aprile o l'11 maggio 2020 in virtù dei provvedimenti di allentamento. Anche per queste persone il diritto si estingue quindi il 16 maggio 2020. È fatto salvo il prolungamento della chiusura per la mancanza di un piano di protezione o a causa di un piano di protezione insufficiente (N. 1041).

- 1052.3
06/20 Per i lavoratori indipendenti che in virtù dei provvedimenti di allentamento possono riaprire la loro struttura il 6 giugno 2020, il diritto derivante dalla chiusura di strutture si estingue il 5 giugno 2020. Fanno eccezione quelli che non sono in grado di attuare il piano di protezione necessario nella loro struttura e devono dunque tenerla chiusa; essi devono rivolgersi alla cassa di compensazione e presentare i giustificativi del caso.
- 1052.4
06/20 Anche il diritto all'indennità derivante dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi si estingue il 5 giugno 2020. L'unica eccezione sussiste nel caso in cui l'istituto scolastico preveda ancora limitazioni o la struttura di custodia sia chiusa. Questo vale per analogia per il diritto derivante dalla cessazione della custodia da parte di terzi di giovani con disabilità.

3.6 Riscossione dell'indennità

- 1053 Per le persone in quarantena, l'indennità consiste in al massimo dieci indennità giornaliere, da riscuotere per un periodo di tempo ininterrotto.
- 1054 Per i lavoratori indipendenti il cui diritto deriva dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, l'indennità consiste in al massimo 30 indennità giornaliere.
- 1055 Alle persone che hanno diritto all'indennità in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, vengono versate due indennità giornaliere supplementari per ogni cinque indennità giornaliere.
- 1056 Il numero delle indennità giornaliere destinate agli indipendenti che vi hanno diritto in seguito al divieto di svolgere manifestazioni (cap. 3.2.3) o alla chiusura di strutture (cap. 3.2.4) o in virtù del disciplinamento per i casi di rigore (cap. 3.2.5) non è soggetto a restrizioni. Per ogni mese intero vengono versate 30 o 31 indennità giornaliere per l'intera durata del provvedimento.

4. Importo dell'indennità

4.1 Principio

- 1057 Il reddito medio dell'attività lucrativa viene determinato in base al reddito conseguito prima dell'inizio del primo diritto all'indennità.
- 1058 L'indennità ammonta all'80 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa conseguito dall'avente diritto immediatamente prima dell'interruzione dell'attività lucrativa. Per il calcolo dell'indennità giornaliera, il reddito mensile soggetto all'AVS è diviso per 30, conformemente alle prescrizioni di calcolo vigenti per le IPG/IMat.
- 1058.1
05/20 Se il diritto è esercitato in seguito alla cessazione della custodia da parte di terzi, l'indennità ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno subita nel periodo in questione, convertita in importo giornaliero. L'avente diritto o il suo datore di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione il periodo in questione e la perdita di guadagno, in percentuale o in franchi. L'indennità giornaliera fissata sulla base della perdita di guadagno in percentuale o in franchi è versata per l'intero periodo di riscossione e non soltanto per singoli giorni.

Esempio

Un genitore lavora abitualmente all'80 per cento dal lunedì al giovedì e consegue un salario mensile di 4000 franchi. A causa della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi lavora un giorno in meno alla settimana, il che corrisponde a una perdita di guadagno del 25 per cento, ovvero di 1000 franchi. Il genitore ha pertanto diritto a un'indennità pari all'80 per cento della perdita di guadagno (vale a dire a 800 fr. al mese o un'indennità giornaliera di 26.50 fr. per giorno civile).

- 1058.2
06/20 Nel caso dei lavoratori indipendenti si applica la stessa regola di calcolo. L'indennità di perdita di guadagno in caso di cessazione della custodia dei figli da parte di terzi non può tuttavia superare, complessivamente, l'80 per cento

del reddito annuo dell'attività lucrativa soggetto all'AVS convertito in reddito mensile (reddito / 360 x 80 % x 30) o 5880 franchi.

- 1059 Sull'indennità non vengono concessi né assegni per i figli né assegni per l'azienda né assegni per spese di custodia.
- 1060 L'indennità viene ridotta nella misura in cui supera l'80 per cento dell'importo massimo di cui all'[articolo 16f LIPG](#) (196 franchi al giorno).

4.2 Tabelle delle indennità

- 1061 Le tabelle per la determinazione delle indennità giornaliere IPG, pubblicate (in tedesco e in francese) dall'UFAS ([318.116; Tables APG](#) tabella maternità), si applicano anche all'indennità oggetto della presente circolare.

5. Accertamento del reddito precedente la nascita del primo diritto all'indennità

5.1 Salariati

- 1062 La base per il calcolo dell'indennità per i salariati è costituita dall'ultimo reddito dell'attività lucrativa ai sensi dell'[articolo 5 LAVS](#) conseguito prima dell'interruzione dell'attività lucrativa e convertito in reddito giornaliero. Per la conversione non vengono considerati i giorni in cui i lavoratori non hanno potuto conseguire alcun reddito oppure ne hanno potuto conseguire uno ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o servizi di cui all'[articolo 1a LIPG](#) oppure per motivi indipendenti dalla loro volontà. I N. 5008–5040 [DIPG](#) sono applicabili per analogia.
- 1063 In deroga ai N. 5032, 5033 e 5035 [DIPG](#), nel caso degli aventi diritto con un reddito soggetto a forti variazioni il calcolo si basa per principio soltanto sul reddito degli ultimi tre mesi (N. 1009).

- 1064 Nel caso delle persone che prima dell'inizio del primo diritto all'indennità fruiscono di un congedo non pagato o modificano il proprio grado d'occupazione per un motivo diverso da un'incapacità al lavoro, l'indennità è calcolata in base all'ultimo salario mensile, se si tratta di un reddito regolare.

5.2 Lavoratori indipendenti

- 1065
05/20 La base per il calcolo dell'indennità per i lavoratori indipendenti è costituita per principio dal reddito dell'attività lucrativa conseguito nell'anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d'acconto) per l'anno 2019. Se al momento del calcolo dell'indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l'anno 2019, ci si deve basare su quest'ultima.
- 1065.1
06/20 Se per il calcolo dell'indennità è stato considerato il reddito dell'attività lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato dopo l'emanazione dell'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l'anno 2019, ci si deve basare su quest'ultima. La domanda di ricalcolo risp. di revisione o di riconsiderazione deve essere inviata alla cassa di compensazione al più tardi il 16 settembre 2020.
- 1066 Per l'accertamento del reddito medio dell'attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360.
- 1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell'attività lucrativa ([DTF 133 V 431](#)). La durata dell'attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona

esercitante un'attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

- 1068
06/20 Un successivo adeguamento del reddito dell'attività lucrativa in seguito alla comunicazione fiscale definitiva per l'anno di contribuzione 2019 non incide sull'indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito dell'attività lucrativa determinante per il calcolo dei contributi d'acconto per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).

5.3 Aveni diritto che esercitano al contempo un'attività lucrativa dipendente e una indipendente

- 1069 Per l'accertamento del reddito medio determinante si applicano per analogia i N. 5050–5054 [DIPG](#).

6. Fissazione e pagamento dell'indennità

- 1070 Per la fissazione e il pagamento dell'indennità si applicano per analogia i N. 6001–6044 [DIPG](#).
- 1071 L'indennità è versata per principio mensilmente e posticipatamente.
- 1072 Se l'indennità è d'importo inferiore a 200 franchi al mese (ovvero 6.70 franchi al giorno), viene versata soltanto dopo l'estinzione del diritto.
- 1073 L'indennità concessa per una perdita di guadagno dovuta a una prescrizione di quarantena viene versata una tantum dopo l'estinzione del diritto.
- 1074 L'indennità concessa ai lavoratori indipendenti in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi può essere versata una tantum dopo l'estinzione del diritto.

6.1 Imposizione fiscale dell'indennità e comunicazione alle autorità fiscali

- 1075
04/20 Le indennità giornaliere riscosse a titolo d'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus sono soggette all'imposta sul reddito. Per ridurre al minimo l'onere amministrativo, è stata concordata con l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una procedura semplificata diversa da quella comunemente applicata (al riguardo v. anche la [lettera circolare 183 dell'AFC del 06.04.2020](#), disponibile in tedesco e in francese).
- 1075.1
04/20 Nel conteggio delle prestazioni inviato all'avente diritto va segnalato che:
- le indennità giornaliere riscosse a titolo d'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus sono soggette all'imposta sul reddito;
 - le prestazioni pagate sono comunicate alle autorità fiscali cantonali; e
 - l'avente diritto deve conservare il conteggio delle prestazioni a fini fiscali.
- 1075.2
04/20 Se l'indennità non è versata direttamente all'avente diritto bensì al suo datore di lavoro, nel conteggio non vanno fornite indicazioni circa l'imposizione fiscale e la comunicazione all'autorità fiscale.
- 1075.3
04/20 Entro 30 giorni dalla scadenza della durata di validità dell'ordinanza ([art. 11 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno](#)), ma al più tardi il 31 gennaio dell'anno civile seguente la scadenza delle indennità giornaliere, le casse di compensazione devono far pervenire alle autorità fiscali cantonali, in formato elettronico adeguato, un elenco che contenga chiaramente almeno le indicazioni seguenti circa i beneficiari delle indennità giornaliere:
- numero d'assicurazione sociale (NAVS13);
 - cognome e nome;
 - indirizzo;
 - Paese, numero postale di avviamento e luogo;
 - periodo di riscossione delle indennità giornaliere;
 - numero delle indennità giornaliere riscosse;

- importo lordo dell'indennità;
- importo netto dell'indennità;
- importo della ritenuta d'imposta alla fonte (se del caso).

1075.4
04/20 Con questo elenco vanno comunicati soltanto i dati relativi agli aventi diritto cui l'indennità è stata versata direttamente.

1075.5
04/20 L'elenco va inviato all'autorità fiscale del Cantone di domicilio dell'avente diritto o, se quest'ultimo non è domiciliato in Svizzera, all'autorità fiscale del Cantone in cui ha sede la cassa di compensazione.

1075.6
04/20 Questa comunicazione sostituisce l'attestazione fiscale scritta concernente le prestazioni fornite agli aventi diritto alle indennità giornaliere ([art. 127 cpv. 1 lett. c della legge federale sull'imposta federale diretta \[LIFD\]](#)).

6.1.1 Procedura d'imposizione alla fonte

1075.7
04/20 In linea di massima si applica per analogia la [Circolare sull'imposta alla fonte](#) (CIF). Vanno tuttavia considerate le differenze seguenti:

1075.8
04/20 L'avente diritto deve indicare nella richiesta se il suo reddito da attività lucrativa fosse soggetto all'imposta alla fonte fino alla riscossione dell'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. La cassa di compensazione si basa su questa indicazione e non è quindi necessario che proceda a ulteriori accertamenti presso la competente autorità fiscale cantonale.

1075.9
04/20 All'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus soggetta all'imposta alla fonte si applica il tariffario D ([art. 1 cpv. 1 lett. d n. 2 dell'ordinanza sull'imposta alla fonte \[OIFo\]](#)). Questo vale anche per i frontalieri provenienti dalla Germania cui sarebbe applicabile il tariffario O.

1075.10 Nel conteggio delle prestazioni per l'avente diritto vanno
04/20 indicati l'assoggettamento all'imposta alla fonte nonché il
tariffario D e l'aliquota d'imposta applicati.

1075.11 Se l'indennità non è versata direttamente all'avente diritto
04/20 bensì al suo datore di lavoro, l'imposta alla fonte non va
dedotta.

7. Contabilità e movimento di fondi

1076
04/20 Le disposizioni in materia si trovano nelle Direttive per la
contabilità ed il movimento di fondi delle casse di
compensazione in relazione con l'indennità di perdita di
guadagno per il coronavirus ([DCMF coronavirus](#)).

8. Iscrizione nel conto individuale

1076.1
04/20 Le disposizioni in materia si trovano nelle Direttive per la
contabilità ed il movimento di fondi delle casse di
compensazione in relazione con l'indennità di perdita di
guadagno per il coronavirus ([DCMF coronavirus](#)).

9. Indennizzo delle casse

1076.2
04/20 Le disposizioni in materia si trovano nelle Direttive per la
contabilità ed il movimento di fondi delle casse di
compensazione in relazione con l'indennità di perdita di
guadagno per il coronavirus ([DCMF coronavirus](#)).

10. Cessione, pignoramento, restituzione, compensazione, condono dell'obbligo di restituire e ammortamento

1077 Per quanto concerne la cessione, il pignoramento, la
restituzione, il condono dell'obbligo di restituire e
l'ammortamento si applicano per analogia i N. 7001–7017
[DIPG](#).

1078 Le disposizioni relative alla compensazione di cui ai N. 7018–7022 [DIPG](#) non sono applicabili all'indennità oggetto della presente circolare.

11. Contributi dovuti all'ordinamento delle IPG

1079 Le disposizioni dei N. 8001–8022 [DIPG](#) si applicano per analogia.

12. Organizzazione e contenzioso

1080 I capitoli 9.3 e 9.4 [DIPG](#) si applicano per analogia.

13. Entrata in vigore

1081 La presente circolare entra in vigore il 17 marzo 2020.